Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 dicembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 16 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1957
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 117

MEDAGLIA D'ARGENTO

RASTELLI Luigi di Odoardo e di Mera Olinda da Parma, classe 1921, sottotenente, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, partecipava con fedeltà e con decisione, alla lotta di liberazione dimostrando di possedere belle doti di organizzatore, capacità di capo, valore di combattente e raggiungendo il Comando di una brigata di partigiani. Particolarmente si distingueva nelle giornate insurrezionali attaccando, alla testa dei suoi uomini e con grande slancio ed ardire una formazione tedesca asserragliata in paese e sostenuta di carri armati, imponendosi al nemico e provocando la resa di numerosi militari e la cattura di molte armi. — Medesano (Parma), 25 aprile 1945.

Decreto 16 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1957
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 118

MEDAGLIA D'ARGENTO

PAONE Cirino di Filadelfo e di Scaparra Benedetta da Lentini (Siracusa), classe 1921, sottotenente, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione facendosi vivamente apprezzare per doti di coraggio e per belle capacità di animatore e di organizzatore dimostrate nel ricoprire incarichi di responsabilità e di comando. Particolarmente si distingueva nel corso di un duro combattimento contro un battaglione tedesco, impegnando il nemico con slancio, accortezza e decisione, avendone ragione e catturando prigionieri e materiali. — Cantalupo (Alessandria), 28 dicembre 1944.

Decreto 16 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1957
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 119

MEDAGLIA DI BRONZO

PERONO CACCIAFUOCO Carlo fu Giuseppe e di Costa Modesta da Bussoleno, classe 1921, sottotenente artiglieria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, partecipava alla lotta di liberazione facendosi vivamente apprezzare nelle prime formazioni per belle capacità di animatore e d' organizzatore. In qualità di Capo di Stato Maggiore di una divisione partigiana e di comandante di una brigata forniva ripetutamente, in combattimento ed in contingenze difficili e pericolose, belle e sicure prove di decisione, di iniziativa e di coraggio. — Valle di Susa, settembre 1943-aprile 1945.

(6976)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1204.
Interpretazione autentica del comma primo dell'articol unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblic hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le espressioni « personale docente della scuola el mentare e di quella secondaria » e « personale docent negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » cor tenute nel comma primo dell'articolo unico della legg 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo ag insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori dida tici delle scuole elementari statali e ai direttori del scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istr zione artistica di ogni grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stat sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e d decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare com legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1205.
Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sist mazione giuridica ed economica dei collocatori comuna

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubbli hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sos tuito dal seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qu lifica iniziale di collocatore di 3ª classe prevista dal pr cedente art. 3 è conferita in soprannumero, in atte di graduale assorbimento nel contingente di 6000 po previsto dallo stesso art. 3, al personale incaricato cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repub blica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui al legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore 3ª classe, previsto dal precedente comma, è effettua a domanda degli interessati, che alla data dell'entra in vigore della presente legge siano in possesso di cenza elementare, previo giudizio favorevole della Co missione prevista dal successivo art. 17, al persona che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stes data:

a) non abbia compiuto il 65° anno di età;

b) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956 ».

La qualifica di collocatore di 3ª classe non potrà essere conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956, abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.

Art. 2.

L'art. 20 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è soppresso.

Art. 3.

Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'art. 1 della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'art. 1 della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'art. 15 della legge n. 562 sopra ricordata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1206.

Aumento a lire 16.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di studi romani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma, autorizzato con legge 16 aprile 1953, n. 325, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 8.000.000 a lire 16.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 8.000.000 derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto della repubblica sociale italiana in data 6 gennaio 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1944, convalidato con decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, con il quale il sig. Giuseppe Garrone di Edoardo venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale civile e penale di Torino il 3 agosto 1957, con la quale è stato dichiarato, ad ogni effetto di legge, il fallimento del predetto agente di cambio, quale « impresario esercente di credito »;

Visto il parere espresso il 4 settembre 1957 dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino che nei confronti del sig. Giuseppe Garrone debba essere applicato il provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio;

Viste le dichiarazioni della Deputazione della Borsa di Torino in data 11 settembre 1957, con le quali è stata pronunciata l'esclusione permanente dalla Borsa del sig. Giuseppe Garrone ed è stato espresso il parere che nei di lui riguardi sia da applicarsi il provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio;

Considerato che il sig. Garrone ha perduto il requisito essenziale della « notoria moralità e correttezza commerciale »;

Visti gli articoli 9, 2°), 22, 3°) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, che prevedono la cancellazione dal ruolo di coloro che siano incorsi nella perdita di detto requisito;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 20 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori e agli agenti di cambio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Garrone di Edoardo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino con effetto dal 3 agosto 1957.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1957
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 89. — VENTURA SIGNORETTI

(6959)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 26 maggio 1952 e modificato con propri decreti 17 luglio 1954 e 28 giugno 1956;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto nell'adunanza del 18 luglio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1, 3, 4 e 5 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, sono modificati come in appresso:

Art. 1. — « Ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un ente di diritto pubblico denominato: Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta (indicato anche come: Mediocredito Piemontese).

Oltre agli enti promotori: Cassa di risparmio di Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino e Banca Popolare di Novara, possono farne parte altri Istituti od enti esercenti il credito e le assicurazioni e che vi siano ammessi dall'assemblea, previa autorizzazione, per i primi, dell'Organo di vigilanza ».

Art. 3. — « L'Istituto ha durata illimitata ».

Art. 4. — « Scopo dell'Istituto è la concessione di credito a medio termine alle medie e piccole imprese industriali del Piemonte e della Valle d'Aosta, al fine di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro nei relativi territori ».

Art. 5. — « Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 760.000.000 (settecentosessantamilioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 5.000.000 (cinque milioni) ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

La cessione delle quote è ammessa tra i soli istituti partecipanti e non può aver luogo se non con il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per le domande di partecipazione provvede l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Per il versamento delle quote sottoscritte si dovrà provvedere, su richiesta del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data d'invito ed in una unica soluzione ».

Il testo della lettera *c*) dell'art. 7 è così modificato: « *c*) effettuare operazioni di tesoreria come alla lettera *f*) dell'articolo seguente ».

Dopo la citata lettera *c*) dell'art. 7 è aggiunta una nuova alinea del seguente tenore: « *d*) ricevere versamenti o conferimenti statali ».

Allo stesso art. 7 è aggiunto il seguente nuovo comma: « L'Istituto può inoltre compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 18 della legge medesima ».

L'art. 8 è modificato come segue:

« Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Istituto può compiere, nei confronti delle medie e piccole imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni:

a) finanziamenti assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari od anche da garanzie personali;

b) prestiti per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2762 del Codice civile;

c) sovvenzioni o sconti cambiari;

d) partecipazioni in enti e società;

e) acquisto di titoli obbligazionari;

f) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli azionari od obbligazionari, come pure sconto di buoni del Tesoro;

g) operazioni di credito a favore dell'industria alberghiera indicate nella legge 4 agosto 1955, n. 691, con le limitazioni previste per l'Istituto dalle norme di legge e del presente statuto.

Le partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non potranno, nel loro complesso, superare il 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

La durata massima delle singole operazioni, salvo deroga da concedersi dall'Organo di vigilanza, non può superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari o operazioni di prestito per acquisto di macchine: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine ».

E' inserito un nuovo articolo, che assume la denominazione di art. 9, del seguente tenore:

« L'Istituto fruisce delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, come pure dall'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 ».

L'art. 9 assume la denominazione di art. 10; l'alinea *b*) è così modificata: « il Presidente; ».

L'art. 10 assume la denominazione di art. 11 ed è così modificato:

« L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti, i quali dispongono di un voto per ogni quota sottoscritta di cui risultino titolari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega ».

L'art. 11 assume la denominazione di art. 12.

L'art. 12 assume la denominazione di art. 13 ed è così modificato:

« Spetta all'assemblea ordinaria di:

a) procedere alla nomina del presidente, del vice presidente e degli altri membri elettivi del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci;

g) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea straordinaria:

a) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione e decidere sulle domande di partecipazione eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1, come pure sulle domande di sottoscrizione di altre quote di partecipazione che potessero essere avanzate dagli enti partecipanti;

b) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

c) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno ».

L'art. 13 assume la denominazione di art. 14 ed è così modificato:

« L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per deliberare in particolare sugli argomenti di cui all'art. 13, commi dall'*a*) al *g*).

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da almeno due enti partecipanti che rappresentino non meno di un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; negli ultimi due casi, l'adunanza dell'assemblea straordinaria avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'assemblea è fatta con lettera raccomandata da spedire agli enti partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'elenco delle questioni da trattare.

Per lo svolgimento delle assemblee e per la validità di esse e delle relative deliberazioni si applicano le norme del Codice civile ».

L'art. 14 assume la denominazione di art. 15 ed è così modificato:

« Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri per autorizzare la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni da consentirsi in favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni dei precetti e dei pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto, la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto sia totalmente estinto o non sia sorto per non essere stato perfezionato il contratto definitivo di finanziamento.

Il presidente può inoltre, in caso di urgenza, promuovere azioni giudiziarie e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi per ratifica al Consiglio di amministrazione in occasione della riunione più prossima ».

L'art. 15 assume la denominazione di art. 16.

L'art. 16 assume la denominazione di art. 17.

L'art. 17 assume la denominazione di art. 18.

L'art. 18 assume la denominazione di art. 19.

L'art. 19 assume la denominazione di art. 20.

All'art. 20, che assume la denominazione di art. 21 sono apportate le seguenti modifiche :

E' inserita una nuova alinea del seguente tenore:

« *a*) designare un consigliere di amministrazione per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento ».

Le alinee *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) sono contrassegnate rispettivamente dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*).

L'alinea *m*) assume la denominazione di *n*) ed è così modificata: « deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi, sulle transazioni e relative modalità, sulla accettazione di concordati tanto stragiudiziali che giudiziali, sulle rinunzie, ecc., autorizzando il presidente, o chi per lui, a stare in giudizio, ad accettare e perfezionare le transazioni, le rinunzie, ecc. ».

Le alinee *n*), *o*) e *p*) sono contrassegnate rispettivamente dalle lettere *o*), *p*) e *q*).

E' aggiunta una nuova alinea del seguente tenore:

« *r*) deliberare sulle norme relative alle operazioni di risconto del portafoglio e alla cessione dei crediti non cambiari e in genere a qualunque altra operazione con il Mediocredito centrale ».

L'art. 21 assume la denominazione di art. 22.

L'art. 22 assume la denominazione di art. 23.

L'art. 23 assume la denominazione di art. 24.

L'art. 24 assume la denominazione di art. 25.

L'art. 25 assume la denominazione di art. 26.

L'art. 26 assume la denominazione di art. 27

L'art. 27 assume la denominazione di art. 28.

L'art. 28 assume la denominazione di art. 29.

L'art. 29 assume la denominazione di art. 30; il secondo comma è così modificato: « L'Istituto deve rimettere all'Organo di vigilanza i verbali delle delibera-

zioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee, come pure il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(6978)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1955, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Firenze, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mastrovito dott. Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Calamandrei dott. Nello, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ascani dott. ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Dami dott. Cesare, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bacci Guglielmo, Ristori Pietro, Barsanti Dino, Faggi Gaetano, Palazzeschi Vasco, Biondi Guido e Salvadori Amos, rappresentanti dei lavoratori;

Falletti dott. Pio Carlo, Einaudi avv. Mario, Ciampolini per. agr. Arsede e Giannoni dott. Giacomo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pucci Gaspero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1957.

Sostituzione del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire in caso di assenza od impedimento il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sondrio n. 19900 in data 29 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Crosa Mario, funzionario del predetto Ufficio del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente della citata Commissione provinciale, con il dott. Russo Carmelo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Russo Carmelo, è chiamato a far parte, in qualità di funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, della Commissione provinciale per il collocamento di Sondrio, in sostituzione del rag. Crosa Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1957.

Devoluzione dei compiti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, nelle provincie di Trento e Bolzano, ai competenti organi collegiali dell'artigianato delle Provincie stesse.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, contenente le norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la opportunità di affidare i compiti previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, nelle provincie di Trento e Bolzano, ai competenti organi collegiali dello artigianato delle Provincie stesse; previsti dalle rispettive leggi provinciali 9 maggio 1956, n. 8, e 26 giugno 1956, n. 7;

Sentite le competenti autorità regionali e provinciali;

Decreta:

I compiti affidati dagli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, alla Commissione

provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, per le provincie di Trento e Bolzano, alle Commissioni provinciali dell'artigianato operanti, nella Provincia stessa, ai sensi, rispettivamente, delle leggi provinciali 9 maggio 1956, n. 8, e 26 giugno 1956, n. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1957

Il Ministro: GUI

(7128)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1957.

Autorizzazione alla caccia all'allodola, al tordo, al tordo sassello e alla cesena dal 2 gennaio al 21 marzo 1958 e la caccia al fringuello dal 2 gennaio al 16 febbraio 1958.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1957, che vieta, sino a nuova disposizione, l'esercizio della caccia e dell'uccellagione ai fringillidi, agli alaudidi e ai turdidi, nel periodo venatorio invernale-primaverile successivo al 1° gennaio;

Vista la proposta della Federazione italiana della caccia intesa ad ottenere la modifica del decreto Ministeriale sopracitato;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, Sezione III, espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1957;

Ritenuta l'opportunità di accogliere, sia pure parzialmente, le proposte di detta Federazione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dal decreto Ministeriale 26 marzo 1957, è consentita la caccia alla allodola (alauda arvensis), al tordo, al tordo sassello e alla cesena nel periodo dal 2 gennaio al 21 marzo 1958, e la caccia al fringuello dal 2 gennaio al 16 febbraio 1958.

Art. 2.

Il divieto stabilito dal decreto Ministeriale 26 marzo 1957, non si applica nei casi previsti dagli articoli 24 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 19 dicembre 1957

Il Ministro: COLOMBO

(7130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università statale di Milano, è vacante la cattedra di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7110)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1957, i poteri conferiti al rag. Luigi Candusso, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Ghedi (Brescia), sono stati prorogati dal 2 novembre 1957 al 31 marzo 1958.

(6944)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di indentificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bordini Giuseppe fu Carlo, già esercente in Firenze, via Maggio n. 43.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 45-FI.

(6996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1964

Si notifica che il giorno 20 gennaio 1958, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitrè serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti 1° aprile 1964, emesse in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di gennaio alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 dicembre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(7090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1957

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1957 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º luglio al 30 novembre 1957			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5.415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	963.349		804.018	
Entrate e spese di bilancio effettive: residui	54.470		215.941	
Totale		1.017.819		1.019.959
In conto movimento di capitali: competenza	8.026		21.446	
In conto movimento di capitali: residui	7.610		5.899	
Totale		15.636		27.345
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	897.748		821.294	
Conti correnti	2.678.503		2.698.251	
Incassi da regolare	521.345		488.560	
Altre gestioni	1.339.894		1.225.110	
Totale		5.437.490		5.233.218
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	337		1.288	
Pagamenti da regolare	27.504		81.130	
Altri crediti	2.198.802		2.350.550	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	13.334		—	
Totale		2.240.477		2.432.968
Totale generale incassi e pagamenti		8.716.837		8.713.487
Fondo di cassa al 30 novembre 1957		—		3.350
Totale a pareggio		8.716.837		8.716.837

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1957 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.350	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	1.142		
Pagamenti da regolare	95.868		
Altri crediti	538.796		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	33.166		
Totale crediti		668.972	
In complesso			672.322
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.994.317		
Conti correnti	447.970		
Incassi da regolare	59.286		
Altre gestioni	343.664		
Totale debiti			3.845.237
Situazione del Tesoro (passività)			3.172.91[illegible]

Circolazione di Stato al 30 novembre 1957		
metallica	L.	40.594 —
cartacea	»	12.974 —
	L.	53.568 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(7155)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1957

ATTIVO

Voce		Parziali	Importi
Oro in cassa	L.		4.228.983.867 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.176.022.064 —
Portafoglio su piazze italiane	»		380.928.968.326 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		181.786.438 —
Anticipazioni	»		73.905.746.693 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		71.118.089.351 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		67.711.592.097 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.011.304.360.610,88
Partite varie	»		3.379.291.891 —
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000)	L.		107.152.617.241,37
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		347.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		31.207.443.443 —
Spese	»		28.144.196.865 —
	L.		2.699.050.726.858,25
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.446.600.472.278,53
	L.		6.145.651.199.136,78
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31.222.640 —
TOTALE GENERALE	L.		6.145.682.421.776,78

PASSIVO

Voce		Parziali	Importi
Circolazione	L.		1.716.139.473.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		11.955.692.954,81
Depositi in conto corrente liberi	»		128.161.516.668,25
Conti correnti vincolati	»		651.832.767.039 —
Creditori diversi	»		149.405.910.001,40
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	53.265.858.728 —	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	43.618.612.368 —	9.647.246.360 —
Rendite del corrente esercizio	L.		28.527.218.292,79
	L.		2.695.669.824.316,25
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.855.081.059 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.225.821.483 —	3.380.902.542 —
	L.		2.699.050.726.858,25
Depositanti	»		3.446.600.472.278,53
	L.		6.145.651.199.136,78
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		31.222.640 —
TOTALE GENERALE	L.		6.145.682.421.776,78

(7131) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

Corso dei cambi del 23 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,86	624,81	624,80	624,75	624,80	624,82	624,90	624,80	624,80
$ Can.	635,75	633,40	634 —	633,50	633,50	633,37	633 —	637 —	633 —	633,25
Fr. Sv. lib.	145.80	145,80	145,78	145,80	145,70	145,80	145,79	145,80	145,79	145,81
Kr. D.	90,41	90,45	90.44	90,45	90,50	90,46	90,45	90,37	90,45	90,50
Kr. N.	87,42	87,45	87,45	87,46	87,50	87,46	87,42	87,40	87,45	87,50
Kr. Sv.	120,84	120,94	120,97	120,95	120,90	120,92	120,92	120,80	120,90	120,95
Fol.	164,88	165,17	165,15	165,16	164,80	165,13	165,17	164,85	165,10	165,20
Fr. B.	12,48	12,50	12,5025	12,505	12,485	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,50
Fr. Fr.	148,77	148,98	148,95	149,05	148,75	148,90	149,04	148,80	148,90	148,95
Fr. Sv. acc.	142,63	142,74	142,77	142,775	142,50	142,71	142,78	142,69	142,71	142,80
Lst.	1748,91	1749,50	1749,25	1749,50	1748,25	1749,87	1748,50	1748,50	1749,50	1749,50
Dm. occ.	148,68	148,79	148,81	148,80	148,54	148,73	148,78	148,55	148,75	148,80
Scell. Aust.	24,01	24,015	24,02	24,03	23,95	24,01	24,02	24,03	24,02	24,02

Media dei titoli del 23 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	—
Id. 3,50 % 1902	—
Id. 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % 1934	—
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	—
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	—
Id. 5 % 1936	—
Id. 5 % (Città di Trieste)	—
Id. 5 % (Beni Esteri)	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	—
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	—
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	—

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	633,25
1 Franco svizzero lib.	145,795
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	120,935
1 Fiorino olandese	165,165
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	149,045
1 Franco svizzero acc.	142,777
1 Lira sterlina	1749 —
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,025

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bandi di concorsi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Alta Autorità e Consiglio Speciale dei Ministri, Lussemburgo, aprono concorso per assunzione di:

Alta Autorità:

un membro di divisione (Divisione delle statistiche);

un membro di divisione (Divisione dei problemi industriali);

cinque redattori esordienti;

un autista di autovetture;

otto segretarie stenodattilografe di lingua tedesca;

tredici segretarie stenodattilografe di lingua francese;

cinque segretarie stenodattilografe di lingua italiana;

quattro segretarie stenodattilografe di lingua olandese.

Consiglio Speciale dei Ministri:

un agente responsabile della centrale stenodattilografe del Consiglio;

due addetti di divisione esordienti;

un traduttore aggiunto di lingua tedesca;

un traduttore aggiunto di lingua francese.

Avvisi, condizioni concorso e formule indispensabili per presentare atto di candidatura nella « Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. » n. 34 del novembre 1957.

In vendita per l'Italia: presso Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10 Roma e Galleria Vittorio Emanuele, 3 Milano al prezzo di L. 75.

Termine per la presentazione delle domande: 31 dicembre 1957.

(7145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 191 del 21 agosto 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1957 del Ministero delle finanze, pubblica in data 21 dicembre 1957, il decreto Ministeriale 25 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1957, registro n. 24 Finanze, foglio n 166, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei al concorso per esami a trecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(7129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

oncorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di alunno di economato (personale di amministrazione degli istituti sanitari categoria B), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quarantanove posti di alunno di economato (categoria *B* del personale di amministrazione degli istituti sanitari) presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titoli di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande risultino in possesso del diploma di scuola media di secondo grado o di titolo di studio equipollente.

I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo di età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, nonchè i salariati sia permanenti, sia avventizi, possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio Gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quali titoli abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale scuola ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia quanto la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

b) elementi di diritto amministrativo.

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

b) elementi di diritto amministrativo;

c) computisteria;

d) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali e alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove scritte e nelle singole prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovran[no] presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilascia[to] dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale p[er] la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produr[re] una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, della Ammin[i]strazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa [di] servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovrann[o] produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guer[ra] rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto n[ei] ruoli previsti dall'art. 5 della legge 8 giugno 1950, n. 37[5] comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e l[a] categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padr[e] non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre l[a] dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata da L. 10[0] dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome d[el] padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, d[el] sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazion[e] di tre testimoni, e in base alle risultanze anagrafiche e dell[o] stato civile dal quale risulti anche la categoria di pension[e];

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio d[o]vranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollat[a] da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Union[e] nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede central[e] dell'Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (v[e]dove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovrann[o] produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciat[o] dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, d[o]vranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto [a] fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciat[e] dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce d[i] guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare pe[r] merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazion[e] speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'original[e] o copia autentica del relativo brevetto o del documento d[i] concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportament[o] contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizi[a] ovvero siano stati deportati od internati per motivi di perse[cuzione] razziale, dovranno produrre copia della sentenz[a] emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provin[cia] in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stat[o] di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindac[o] del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultar[e] dallo stato di famiglia di cui alla precedente lett. *q*) che l[a] famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi com[putando] tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabilit[i] o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità d[i] particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazion[e] del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'ac[certamento] dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella gradua[toria] dovranno presentare nel termine perentorio di trent[a] giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del con[corso] stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata d[a] notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato [a] suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile d[i] esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del ter[mine] per la presentazione della domanda non aveva oltre passato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possess[o] di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno pro[durre] nel termine perentorio suddetto i documenti comprovant[i]

possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, 'e non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della 'ecedenza o della preferenza nella nomina a termine del 'ecedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti ie il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile;

3) goda dei diritti politici.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e vile deve essere attestato dal sindaco del Comune in cui il ındidato risiede da almeno un anno dalla data del certifi- ito; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato ›vrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove (li abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del ›rtificato di cui innanzi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta)llata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante ıdempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio ıatricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e ɜr L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro ıe non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito ı leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da . 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della ına e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la 'de provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, ɪrmo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni ː legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equi- ɪrate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua ducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione ɜnerale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui)pra.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di ɪta anteriore a quella della comunicazione dell'esito del ɔncorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati i altre pubbliche Amministrazioni.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito ɜl concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati ɜlla presentazione dei documenti che risultino già in possesso ɜll'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presen- ıre in carta libera i documenti di cui alle lettere b), c) e d), ırchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di ɔvertà del richiedente mediante citazione degli estremi del ɜlativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il ɔssesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà la nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei ɔsti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, ɜ pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Isti- ɪto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di 'ova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle ɡenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto ɜi confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto ıdividuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato ɪpo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insin- ɜcabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio ɜlla residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al ɔsto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione ini- ale spettante al personale di categoria *B*, alunno di econo- ato, e cioè lo stipendio annuo di L. 209.100 oltre la relativa dennità di funzione, l'assegno sostitutivo delle competenze ·cessorie, l'assegno personale pensionabile 1951, l'assegno ıtegrativo dell'indennità di carovita, l'assegno integrativo, ɜssegno provvisorio e la 13ª mensilità; nonchè l'indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1956. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio un alunno di economato coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 300 mila abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 85.449 di cui L. 35.872 per stipendio, assegno personale pensionabile 1951, assegno sostitutivo delle competenze accessorie, indennità di funzione ed assegno integrativo dell'indennità di carovita, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 5070 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze nel mese, L. 8217 per assegno provvisorio, L. 5000 per assegno integrativo, L. 6000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 218 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 11.950 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli alunni di economato in servizio al 1° novembre 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO A

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Servizio Gestione case di cura e di ricovero
Via Giulio Romano, 46 ROMA

Il sottoscritto di
(cognome e nome)
e di nato a
il domanda di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quarantanove posti di alunno di economato.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di conseguito il . presso . . . .;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (3).

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo:
Luogo e data:

Firma (5)

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) I titoli che dànno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(7026)

Concorso per esami, a settanta posti di alunno d'ordine (personale di amministrazione degli istituti sanitari categoria C), presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a settanta posti di alunno d'ordine (categoria *C* del personale di amministrazione degli istituti sanitari) presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titoli di studio e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande risultino in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo di studio equipollente.

I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo di età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a quarantaquattro anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, nonchè i salariati sia permanenti, sia avventizi, possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio Gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, intenderà protratto al primo giorno non festivo immediat mente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui d mande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione g nerale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se prese tate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di et chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di ur o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quart quinto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quali tito abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, o vero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dal liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando presso qua scuola ed in quale data sia stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi m litari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte l comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far con scere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticat da notaio o dal segretario comunale del luogo di residen dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà e sere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è suff ciente il visto del comandante del Corpo al quale appa tengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendent dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegar una sua fotografia recente, applicata su carta bollata d L. 100; tanto la fotografia quanto la firma dovranno esser autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa l presentazione di altro documento in sostituzione di quell richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espleta mento delle prove scritte il requisito della buona condott morale e civile e di escludere dal concorso coloro che no risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal president dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richied potrà essere suddivisa in sottocomissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in temp utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione de luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prov orale ed in un esperimento pratico di idoneità a lavori c dattilografia.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle se guenti materie, nei limiti dei programmi delle scuole medi inferiori:

a) italiano (svolgimento di un tema);

b) matematica.

La prova orale verterà sulla computisteria.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà l durata delle prove

Art. 6.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candida che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nell prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ripo tato almeno sette decimi nella prova orale ed avranno supe rato favorevolmente l'esperimento pratico di idoneità a lavoi di dattilografia

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma de punti riportati nelle singole prove scritte e nella prova orale

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato la prova orale e l'esperimento pratico di idoneità a lavori di dattilografia, dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e numero 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 8 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non aveva oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile;

3) goda dei diritti politici.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e civile deve essere attestato dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno dalla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo da L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *C*, alunno d'ordine, e cioè lo stipendio annuo di L. 184.900 oltre il relativo assegno perequativo, l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'assegno personale pensionabile 1951, l'assegno integrativo dell'indennità di carovita, l'assegno integrativo, l'assegno provvisorio e la 13ª mensilità, nonchè l'indennità di carovita (e relative quote complementari) ,nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il premio di presenza, e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio un alunno d'ordine coniugato con due figli, residente in Comune con oltre 800 mila abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 76.091 di cui L. 31.146 per stipendio, assegno personale 1951, assegno sostitutivo delle competenze accessorie, assegno perequativo ed assegno integrativo dell'indennità di carovita, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 4740 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze del mese, L. 5015 per assegno provvisorio, L. 5000 per assegno integrativo, L. 5000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 205 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 11.630, attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie.

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dagli alunni d'ordine in servizio al 1° novembre 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Servizio Gestione case di cura e di ricovero
Via Giulio Romano, 46 ROMA

Il sottoscritto . di .
(cognome e nome)
e di . nato a
il domanda di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a settanta posti di alunno d'ordine.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito il . presso .

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (3).

Allega fotografia autenticata.

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo:
Luogo e data:

Firma (5)

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(7027)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.